

Interrogazioni parlamentari

6 dicembre 2007

INTERROGAZIONE SCRITTA di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione

 Risposta(e)

Oggetto: Cementeria di Isola delle Femmine, Palermo

 Risposta

Nel territorio della provincia di Palermo sono presenti impianti della Italcementi SpA, con uno stabilimento nel comune di Isola delle Femmine dall'attività estrattiva ora concentrata nella sola area di Raffo Rosso, sito di importanza comunitaria (codice SIC ITA020023). La cementeria di Isola delle Femmine (NACE Code 26.51) opera inoltre in un'area limitrofa ad altri siti di importanza comunitaria, tra i quali M. Cuccio e Vallone Sagana (SIC ITA020047), Fondali di Isola delle Femmine — Capo Gallo, (SIC ITA020005) Isola delle Femmine, R.N.O. Isola delle Femmine.

In tale area gli impianti della cementeria di Isola delle Femmine, secondo il registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER), emettono monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO₂), ossidi di azoto (NO_x), ossidi di zolfo (SO_x), particolato — polveri sottili (PM_x). Pur consapevole del fatto che, in linea di principio, ciò non rappresenta necessariamente una violazione della direttiva 92/43/CEE⁽¹⁾, è opportuno e doveroso segnalare alla Commissione che in data 5 ottobre 2007, in risposta all'interrogazione parlamentare 4-03245 presentata dall'on. Fundarò, il Ministro dell'Ambiente precisava che Italcementi SpA non è in possesso delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera previste dalla normativa vigente, in quanto parte delle attività risulta difforme rispetto a quanto prescritto nei relativi atti autorizzativi, in particolare con riferimento all'utilizzo del «petcoke» come combustibile (Italcementi ha il permesso di tenerlo in deposito, non di utilizzarlo come combustibile).

Non ritiene quindi opportuno la Commissione, alla luce di quanto dichiarato dal Ministro dell'Ambiente, verificare quanto prima con le autorità italiane se

sia stata davvero rispettata anche la direttiva 92/43/CEE in riferimento alla vicinanza dei siti SIC sopra riportati (tra i quali quello che ospita le attività estrattive) all'epoca del rilascio delle autorizzazioni ad Italcementi SpA, con particolare riferimento alla presenza o assenza di valutazioni d'incidenza nell'iter amministrativo allora seguito?

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-6057+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT>

Interrogazioni parlamentari

E-6057/2007

15 febbraio 2008

Risposta data da Stavros Dimas a nome della Commissione

Dalle informazioni pervenute alla Commissione si può verosimilmente ritenere che l'impianto interessato, la cemeniera situata nel comune di Isola delle Femmine a Palermo, ricada nell'ambito di applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC)⁽¹⁾. Quest'ultima infatti si applica agli impianti «destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno».

A norma della direttiva IPPC, gli impianti che ricadono nel suo campo di applicazione devono disporre, ai fini dell'esercizio, di un'autorizzazione che indichi anche i valori limite di emissione basati sulle migliori tecniche disponibili (BAT), al fine di prevenire e, se ciò non fosse possibile, ridurre in generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. L'aspetto della prevenzione o della riduzione delle emissioni in atmosfera, nelle acque o nel suolo va pertanto affrontato nell'ambito delle autorizzazioni ambientali rilasciate a norma della direttiva. Gli impianti esistenti dovevano conformarsi integralmente alle disposizioni della direttiva IPPC entro il 30 ottobre 2007.

Gli impianti di produzione del cemento rientrano anche nell'allegato II della direttiva 85/337/CEE, modificata, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽²⁾ (conosciuta anche come direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale o VIA). A norma di questo testo gli Stati membri devono determinare (nell'ambito di una procedura detta di «selezione» o «screening»), sulla base dei criteri indicati nell'allegato III della direttiva stessa, se il progetto in questione può avere effetti significativi sull'ambiente. In caso affermativo, è necessario procedere a una valutazione d'impatto.

Infine, per quanto riguarda la possibile violazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della

flora e della fauna selvatiche(3) (direttiva Habitat), l'articolo 6, paragrafo 2, stabilisce che gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare, nelle zone speciali di conservazione, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate. Al paragrafo 3 dello stesso articolo, inoltre, la direttiva prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito Natura 2000 ma che possa avere incidenze significative su tale sito forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

La Commissione si rivolgerà alle autorità italiane per ottenere ulteriori informazioni sulle modalità di applicazione delle direttive summenzionate all'impianto citato dall'onorevole parlamentare.

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2007-6057&language=IT>

Legislatura 15 ATTO CAMERA Camera dei Deputati Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/03245

presentata da FUNDARO' MASSIMO SAVERIO ENNIO il 11/04/2007 nella seduta numero 142

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO LION MARCO GRUPPO VERDI DATA FIRMA 4.11.2007

Ministero destinatario :

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Attuale Delegato a rispondere :

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ,
data delega 11/04/2007**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO Risposta GOVERNO Pecoraro Scanio

**GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA MINISTRO, AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE**

DATA evento 10.5.2007

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

RISPOSTA PUBBLICATA IL 05/10/2007

CONCLUSO IL 05/10/2007

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

AMBIENTE, CEMENTI E CONGLOMERATI CEMENTIZI, IMPIANTI E MEZZI INDUSTRIALI, RIFIUTI INDUSTRIALI, TUTELA DELLA SALUTE

GEO-POLITICO :

ISOLA DELLE FEMMINE, PALERMO - Prov, SICILIA

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03245

presentata da

MASSIMO SAVERIO ENNIO FUNDARO'

mercoledì 11 aprile 2007 nella seduta n.142

FUNDARÒ e LION. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Per sapere -

premesse che:

sul territorio del comune di Isola Delle Femmine (Palermo) hanno sede diversi impianti produttivi connessi alle attività di funzionamento della società Italcementi Spa;

da tempo la società Italcementi di Isola delle Femmine è al centro di numerose ed accese polemiche vertenti sulla pericolosità sanitaria ed ambientale che i processi produttivi degli impianti rappresentano per il territorio;

i maggiori rischi per la salute umana e per l'integrità ambientale dell'area in cui sorgono gli impianti della società, derivano principalmente dall'incontrollato utilizzo e smaltimento dei residui di produzione, quali il petcoke, sostanza altamente cancerogena, per la quale la società avrebbe il permesso per il deposito, ma non di utilizzare;

denunce effettuate dalle autorità ambientali competenti dimostrerebbero che la società utilizza come combustibile ma senza autorizzazione il petcoke detenuto, producendo emissioni diffuse di tale composto;

risulterebbe certo che la società in oggetto non solo faccia uso energetico del petcoke senza averne i permessi previsti dalle relative norme ambientali, in particolare del decreto legislativo n. 152/2006;

già in passato anche un comitato cittadino, denominato «Isola Pulita» aveva esplicitamente evidenziato il fattore di rischio per la salute cittadina, rappresentato dagli impianti della Italcementi e aveva ammonito le autorità pubbliche competenti a vigilare sulla situazione di pericolo sanitario ed ambientale, allo scopo chiedendo anche che fossero effettuati accertamenti volti a conoscere i possibili danni ambientali che la Italcementi nell'esercizio della sua attività produttiva abbia eventualmente potuto arrecare al territorio alle acque e alle persone di Isola -:

se non intenda urgentemente attivare le opportune iniziative, se del caso anche utilizzando le competenti autorità di controllo e di repressione, volte ad accertare l'eventuale grado di pericolosità per la salute umana e per l'ambiente rappresentato dalle attività di produzione della Italcementi di Isola delle Femmine ed in caso di riscontro positivo, provvedere

affinché si pervenga al ripristino della sicurezza e dell'innocuità allo scopo prescritti. (4-03245)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata venerdì 5 ottobre 2007

nell'allegato B della seduta n. 218

All'Interrogazione 4-03245 presentata da

FUNDARO'

Risposta. - In relazione all'interrogazione indicata in esame e concernente la situazione di inquinamento all'Isola delle Femmine in Sicilia, si riferisce secondo quanto comunicato dalla direzione per la salvaguardia ambientale di questo ministero, quanto segue.

La predetta direzione, al fine di raccogliere elementi tecnici utili a fare luce sulla situazione segnalata dagli interroganti ha inviato in data 1° agosto 2006 una richiesta di informazioni alle amministrazioni locali ed ha, successivamente, ritenuto opportuno avviare un confronto con le stesse al fine di individuare i fattori che potrebbero generare impatti negativi sulla qualità dell'aria nell'area del Golfo di Carini, con particolare riferimento all'impianto Italcementi. All'incontro, che si è tenuto presso il ministero in data 2 ottobre 2006, hanno partecipato rappresentanti del ministero della salute, della Regione Siciliana, dell'ARPA Sicilia, della Provincia regionale di Palermo e dei comuni di Carini, di Isola delle Femmine e di Capaci.

Da tali indagini è stato, dunque, accertato che la ditta non è in possesso delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera previste dalla normativa vigente in quanto parte delle attività risultano difformi rispetto a quanto prescritto dai relativi atti autorizzativi.

Secondo quanto osservato dall'Arpa, inoltre, di particolare rilievo sono le emissioni diffuse derivanti dalle operazioni di stoccaggio e movimentazione dei materiali polverulenti che avvengono all'interno di un capannone a mezzo di gru con ponte e presso la cava Pian dell'Aia. Tali operazioni non sono descritte nella documentazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione (rilasciata il 17 marzo 1994). Le emissioni diffuse risultano consistenti anche all'esterno poiché la parte superiore del lato ovest del capannone è priva di copertura. Il DAP ha effettuato alcuni campionamenti di polveri totali in prossimità del lato ovest del capannone che risulta privo di chiusura. I dati evidenziano che le concentrazioni delle polveri diffuse, sono circa 10 volte maggiori rispetto ai valori rilevati sul lato chiuso.

Inoltre l'Arpa informa che le analisi condotte dal DAP ai punti di emissione dello stabilimento connessi all'utilizzo di petcoke, hanno evidenziato la presenza di inquinanti (IPA, Vanadio, Nichel) in quantità tali da richiedere l'applicazione delle prescrizioni più severe per l'emissione di polveri.

A seguito degli accertamenti sopra illustrati, il 25 luglio 2006 l'assessorato territorio ed ambiente della Regione Siciliana ha diffidato la Italcementi dal continuare ad apportare modifiche all'impianto ed al ciclo produttivo in assenza della preventiva comunicazione alle Autorità competenti e dell'eventuale autorizzazione, dal continuare ad utilizzare il petcoke come combustibile e dal continuare ogni attività che dia luogo alla produzione di emissioni diffuse di tale composto in assenza della necessaria autorizzazione.

L'Assessorato ha infatti precisato che la Italcementi ha comunicato alla Regione, solo successivamente ai sopralluoghi e alla riunione effettuata nel mese di luglio 2006, i cambiamenti apportati all'impianto mentre l'uso del petcoke non è mai stato comunicato.

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata venerdì 5 ottobre 2007

nell'allegato B della seduta n. 218

**All'interrogazione 4-03245 presentata da
FUNDARO'**

Risposta. - In relazione all'interrogazione indicata in esame e concernente la situazione di inquinamento all'Isola delle Femmine in Sicilia, si riferisce secondo quanto comunicato dalla direzione per la salvaguardia ambientale di questo ministero, quanto segue.

La predetta direzione, al fine di raccogliere elementi tecnici utili a fare luce sulla situazione segnalata dagli interroganti ha inviato in data 1° agosto 2006 una richiesta di informazioni alle amministrazioni locali ed ha, successivamente, ritenuto opportuno avviare un confronto con le stesse al fine di individuare i fattori che potrebbero generare impatti negativi sulla qualità dell'aria nell'area del Golfo di Carini, con particolare riferimento all'impianto Italcementi. All'incontro, che si è tenuto presso il ministero in data 2 ottobre 2006, hanno partecipato rappresentanti del ministero della salute, della Regione Siciliana, dell'ARPA Sicilia, della Provincia regionale di Palermo e dei comuni di Carini, di Isola delle Femmine e di Capaci.

Da tali indagini è stato, dunque, accertato che la ditta non è in possesso delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera previste dalla normativa vigente in quanto parte delle attività risultano difformi rispetto a quanto prescritto dai relativi atti autorizzativi.

Secondo quanto osservato dall'Arpa, inoltre, di particolare rilievo sono le emissioni diffuse derivanti dalle operazioni di stoccaggio e movimentazione dei materiali polverulenti che avvengono all'interno di un capannone a mezzo di gru con ponte e presso la cava Pian dell'Aia. Tali operazioni non sono descritte nella documentazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione (rilasciata il 17 marzo 1994). Le emissioni diffuse risultano consistenti anche all'esterno poiché la parte superiore del lato ovest del capannone è priva di copertura. Il DAP ha effettuato alcuni campionamenti di polveri totali in prossimità del lato ovest del capannone che risulta privo di chiusura. I dati evidenziano che le concentrazioni delle polveri diffuse, sono circa 10 volte maggiori rispetto ai valori rilevati sul lato chiuso.

Inoltre l'Arpa informa che le analisi condotte dal DAP ai punti di emissione dello stabilimento connessi all'utilizzo di petcoke, hanno evidenziato la presenza di inquinanti (IPA, Vanadio, Nichel) in quantità tali da richiedere l'applicazione delle prescrizioni più severe per l'emissione di polveri.

A seguito degli accertamenti sopra illustrati, il 25 luglio 2006 l'assessorato territorio ed ambiente della Regione Siciliana ha diffidato la Italcementi dal continuare ad apportare modifiche all'impianto ed al ciclo produttivo in assenza della preventiva comunicazione alle Autorità competenti e dell'eventuale autorizzazione, dal continuare ad utilizzare il petcoke come combustibile e dal continuare ogni attività che dia luogo alla produzione di emissioni diffuse di tale composto in assenza della necessaria autorizzazione.

L'Assessorato ha infatti precisato che la Italcementi ha comunicato alla Regione, solo successivamente ai sopralluoghi e alla riunione effettuata nel mese di luglio 2006, i cambiamenti apportati all'impianto mentre l'uso del petcoke non è mai stato comunicato.

2006 e ottobre 2006-gennaio 2007, alcune campagne di rilevamento della qualità dell'aria in prossimità dell'impianto Italcementi nel comune di Isola delle Femmine. Nella suddetta postazione sono stati utilizzati due differenti laboratori mobili attrezzati per misurare sia parametri chimici (SO₂ CO, NO NO₂, NO_x, O₃, NMHC, CH₄, PM₁₀, IPA, Benzene, Toluene e o-Xylene) che meteorologici.

Con riferimento al PM₁₀, l'analisi dei dati registrati ed elaborati durante tali campagne di rilevamento ha evidenziato 5 superamenti del valore limite giornaliero per la protezione della salute umana nel periodo gennaio-maggio 2006 (71 giorni di rilevamento) e 12 superamenti nel periodo ottobre 2006 gennaio 2007 (75 giorni di rilevamento). Nel periodo agosto-ottobre 2006 non stati effettuate rilevazioni di tale inquinante.

Anche per gli Istituti per l'ambiente (IPA), nel periodo ottobre 2006-gennaio 2007, si osservano valori medi orari più elevati rispetto a quelli della campagna precedente. In particolare si rileva un incremento delle concentrazioni di benzo(a)pirene.

Per quanto concerne gli altri inquinanti rilevati, in tutti i periodi di monitoraggio sono stati registrati valori entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente sia con riferimento al valore limite di protezione della salute umana, sia ai livelli di attenzione e di allarme nonché agli obiettivi di qualità.

Pur considerando l'importanza di brevi campagne di monitoraggio, ai fini della valutazione e gestione della qualità dell'aria, si ritiene necessaria una riorganizzazione della rete di monitoraggio per renderla conforme alle disposizioni delle norme nazionali e comunitarie.

Tale aggiornamento è indispensabile per conoscere la reale situazione dello stato della qualità dell'aria nell'area.

Si precisa infine che, ad avviso della divisione competente, la conclusione del procedimento per il rilascio della Autorizzazione integrata ambientale allo stabilimento Italcementi di Isola delle Femmine, possa individuare una possibile soluzione alle problematiche sopra esposte, poiché in tale sede sarà possibile determinare, a seguito di una analisi approfondita circa le migliori tecniche disponibili e con specifico riferimento al sito in cui l'azienda è inserita, quali siano i valori limite di emissione e le prescrizioni che l'azienda dovrà rispettare per garantire un elevato grado di tutela dell'ambiente circostante.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Alfonso Pecoraro Scanio.

<http://documenti.camera.it/apps/pdfGenerator/getPdf.aspx?idLegislatura=15&sessionId=224100621>

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
31 marzo 2011 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/1/CE – Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento – Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti»
Nella causa C-50/10,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 258 TFUE, proposto il 29 giugno 2010,

Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra A. Alcover San Pedro e dal sig. C. Zadra, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro

Repubblica italiana, rappresentata dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra M. Russo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta,

LA CORTE (Settima Sezione), composta dal sig. D. Šváby (relatore), presidente di sezione, dai sigg. G. Arestis e J. Malenovský, giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il presente ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli artt. 6 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (versione codificata) (GU L 24, pag. 8; in prosieguo: la «direttiva IPPC»), ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle prescrizioni, che gli impianti esistenti ai sensi dell'art. 2, punto 4, di tale direttiva funzionino secondo i requisiti di cui agli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b), e 15, n. 2, della medesima, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 5, n. 1, della citata direttiva.

Contesto normativo

2 La direttiva IPPC, conformemente al suo art. 1, ha ad oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività industriali elencate nel suo allegato I ed è diretta a «conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso».

3 La direttiva IPPC ha codificato la direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26). Conformemente all'art. 5, n. 1, di quest'ultima, gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie affinché le autorità competenti vigilassero, mediante autorizzazioni rilasciate a norma dei suoi artt. 6 e 8, ovvero, in modo opportuno, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle condizioni, che entro un massimo di otto anni successivi alla messa in applicazione di tale direttiva, e cioè entro il 30 ottobre 2007, gli impianti esistenti funzionassero secondo i requisiti di cui agli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, primo e secondo trattino, nonché all'art. 15, n. 2, della medesima direttiva.

4 Dal tredicesimo 'considerando' della direttiva IPPC risulta che le disposizioni adottate a norma della stessa in alcuni casi devono essere applicate agli impianti esistenti dopo il 30 ottobre 2007 ed in altri a decorrere dal 30 ottobre 1999.

5 L'art. 2, punto 4, di tale direttiva definisce l'impianto esistente come «**un impianto che al 30 ottobre 1999**, nell'ambito della legislazione vigente anteriormente a tale data, era in funzione o era autorizzato o che abbia costituito oggetto, a giudizio dell'autorità

competente, di una richiesta di autorizzazione completa, purché sia poi entrato in funzione non oltre il 30 ottobre 2000».

6 L'art. 3 della direttiva IPPC fa riferimento agli obblighi fondamentali del gestore.

7 L'art. 5 della direttiva IPPC, intitolato «Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti», al n. 1 così dispone:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 6 e 8, ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle prescrizioni, che entro il 30 ottobre 2007 gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10 e 13, all'articolo 14, lettere a) e b) ed all'articolo 15, paragrafo 2, fatte salve altre disposizioni comunitarie specifiche».

8 Gli artt. 6-10, 13, 14 e 15, n. 2, della direttiva IPPC istituiscono il regime relativo al rilascio delle autorizzazioni degli impianti in grado di provocare inquinamento. Tale regime è comprensivo dei seguenti aspetti: domande di autorizzazione, approccio integrato, decisioni, condizioni dell'autorizzazione, migliori tecniche disponibili, verifica, aggiornamento e rispetto delle condizioni di autorizzazione, accesso all'informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione.

9 La direttiva IPPC è entrata in vigore il 18 febbraio 2008 conformemente al suo art. 23.

Procedimento precontenzioso

10 Nel corso di diverse riunioni del gruppo di esperti competenti in materia, svoltesi nel periodo compreso tra marzo 2005 e febbraio 2007, i servizi della Commissione hanno attirato l'attenzione degli Stati membri sulla necessità di rispettare la scadenza del termine, **fissato al 30 ottobre 2007**, prevista inizialmente dall'art. 5, n. 1, della direttiva 96/61, successivamente dalla medesima disposizione della direttiva IPPC, per quanto riguarda le condizioni di autorizzazione e di controllo del funzionamento degli impianti esistenti.

11 Con lettera del 13 novembre 2007 la Commissione ha invitato tutti gli Stati membri a fornirle informazioni sul numero totale di «impianti esistenti», ai sensi dell'art. 2, punto 4, della direttiva IPPC, in ciascuno Stato, sul numero di autorizzazioni nuove, riesaminate e, ove ritenuto opportuno, aggiornate per tali impianti.

12 Nella sua risposta del 7 e 20 febbraio 2008 la Repubblica italiana ha comunicato alcuni dati relativi a una parte degli impianti esistenti e ha informato la Commissione dell'adozione del decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243 (GURI n. 299, del 27 dicembre 2007, pag. 3), che ha prorogato al 31 marzo 2008 il termine per l'adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni della direttiva IPPC e ha previsto, in caso di inadempienza delle autorità competenti, l'attivazione urgente del potere sostitutivo dello Stato.

13 Ritenendo che la Repubblica italiana fosse venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 5, n. 1, della direttiva IPPC, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento previsto dall'art. 226 CE e, in data 8 maggio 2008, ha intimato a tale Stato membro di fornirle informazioni dettagliate circa la denominazione, il settore di attività e l'ubicazione degli impianti esistenti per i quali era stata rilasciata un'autorizzazione e di quelli che continuavano a essere in funzione senza autorizzazione.

14 Con note dell'11 e 14 luglio 2008 la Repubblica italiana ha fornito alcune informazioni relative, in particolare, al numero di impianti esistenti nonché al numero di impianti di questo tipo per i quali erano state rilasciate nuove autorizzazioni, erano state riesaminate le precedenti autorizzazioni o le autorizzazioni riesaminate erano state aggiornate.

15 Con nota del 12 gennaio 2009 la Repubblica italiana ha trasmesso nuovi dati relativi allo stato di attuazione degli obblighi di cui all'art. 5, n. 1, della direttiva IPPC, disponibili al maggio 2008, i quali sostituivano i dati già trasmessi con le note dell'11 e 14 luglio 2008.

16 Alla luce delle informazioni trasmesse, la Commissione ha constatato che molti degli impianti esistenti erano in funzione senza essere dotati dell'autorizzazione di cui all'art. 5, n. 1, della direttiva IPPC.

17 La Commissione ha pertanto inviato un parere motivato alla Repubblica italiana il 2 febbraio 2009, invitando tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarsi a detto parere entro due mesi dal ricevimento dello stesso.

18 Con nota del 14 aprile 2009 la Repubblica italiana ha trasmesso ulteriori informazioni. Tale nota precisava che, secondo le informazioni raccolte fino ad allora presso la metà delle autorità competenti delle Regioni italiane, che corrispondono a circa due terzi degli impianti esistenti sul territorio italiano, l'85% di tali impianti erano dotati di autorizzazioni integrate ambientali. Per un ulteriore 7% degli impianti esistenti, il rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva IPPC era garantito attraverso l'adeguamento delle autorizzazioni preesistenti e per il rimanente 8% degli impianti, le autorità nazionali non avevano rilevato la necessità di modificare le autorizzazioni preesistenti per garantire la loro conformità agli obblighi previsti dalla direttiva IPPC, nelle more delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali.

19 Con nota del 18 novembre 2009 la Repubblica italiana ha inviato un ulteriore aggiornamento dei dati disponibili, aggiornati al 30 ottobre 2009. Da tali dati risultava che su 5 669 impianti esistenti in esercizio, 4 465 erano dotati di autorizzazione integrata ambientale e per i rimanenti 1 204 impianti in esercizio erano in corso procedure di rilascio di autorizzazioni integrate ambientali. Si precisava che per 593 impianti (10% del totale) le autorizzazioni preesistenti erano state riesaminate e in 246 casi aggiornate, mentre per 608 impianti (11% del totale) le autorità competenti non avevano ritenuto necessario riesaminare le autorizzazioni preesistenti per garantire la loro conformità agli obblighi previsti dalla direttiva IPPC, nelle more della conclusione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali.

20 Ritenendo che la Repubblica italiana non avesse soddisfatto gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 5, n. 1, della direttiva IPPC, la Commissione ha deciso di proporre il presente 01/04/2011 ricorso.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

21 La Commissione afferma che alla scadenza del termine previsto all'art. 5, n. 1, della direttiva IPPC, e cioè al 30 ottobre 2007, numerosi impianti funzionavano senza essere dotati dell'autorizzazione di cui al citato art. 5 e che tale situazione persisteva allo scadere del termine previsto nel parere motivato, vale a dire al 2 aprile 2009. Invero, secondo la Commissione, dalla nota della Repubblica italiana del 14 aprile 2009 emerge che le autorità competenti non erano neppure in possesso di tutte le informazioni relative al numero di impianti in parola presenti sul territorio nazionale e alle loro attività.

22 La Commissione ritiene inoltre che la Repubblica italiana non abbia fornito alcuna informazione dettagliata volta a dimostrare l'equivalenza tra le autorizzazioni ambientali preesistenti e le autorizzazioni integrate ambientali ai sensi della direttiva IPPC, la quale soltanto permetterebbe di assicurarsi che il funzionamento di tutti gli impianti esistenti sia disciplinato da autorizzazioni ambientali che garantiscono adeguati livelli di protezione.

23 La Repubblica italiana ritiene di essersi conformata ai requisiti della direttiva IPPC.

24 La Repubblica italiana giustifica la variazione dei dati comunicati adducendo che, in particolare, fino alla metà del 2009, non tutte le autorità competenti regionali avevano ancora trasmesso informazioni complete sul numero e sulle attività degli impianti esistenti sul territorio di rispettiva competenza e che la variazione del numero degli impianti esistenti era dovuta, inoltre, ai dinieghi di rilascio delle autorizzazioni, alla chiusura o alla divisione di tali impianti nonché al censimento di impianti non ancora registrati. Tuttavia, essa sottolinea che le autorità competenti disponevano delle informazioni necessarie, almeno a partire dal 30 gennaio 2008.

25 Per quanto riguarda gli impianti esistenti sprovvisti di un'autorizzazione integrata ambientale, menzionati nelle note del 14 aprile e 18 novembre 2009, la Repubblica italiana osserva che il rilascio di una siffatta autorizzazione era in corso, e precisa che per alcuni di tali impianti le autorizzazioni preesistenti sono state riesaminate e, in alcuni casi, aggiornate, mentre per gli impianti restanti, pari a 608 al 30 ottobre 2009, le autorità competenti non hanno ritenuto necessario riesaminare le autorizzazioni preesistenti al fine di garantire il rispetto degli obblighi fondamentali derivanti dalla direttiva IPPC.

26 La Repubblica italiana afferma che, in questi ultimi casi, le competenti autorità regionali hanno ritenuto, sulla base di una valutazione caso per caso, di non dover adottare alcun provvedimento, in quanto non vi era evidenza alcuna che detti impianti, autorizzati conformemente alle più avanzate disposizioni in materia ambientale, non fossero conformi ai criteri stabiliti dalla direttiva IPPC.

27 A tale proposito, essa chiarisce che le motivazioni tecniche sottese alla valutazione operata da dette autorità «potranno essere illustrate solo a valle della conclusione dell'istruttoria tecnica per la definizione dell'[autorizzazione integrata ambientale] che, individuate le migliori tecniche disponibili applicabili nel caso specifico, definirà i livelli prestazionali che nel caso specifico garantiscono il rispetto della disciplina [prevista dalla direttiva] IPPC, confermandone formalmente la corrispondenza a quelli garantiti nel periodo transitorio». Il fatto che, per tali impianti, l'esercizio stesse avvenendo nel rispetto non solo delle autorizzazioni esistenti al 1999, ma anche degli ulteriori obblighi di legge successivamente introdotti discende, in particolare, anche dal regime sanzionatorio previsto da tali disposizioni di legge, che impegna i gestori a raggiungere determinate prestazioni ambientali indipendentemente dai contenuti dell'atto autorizzativo.

28 Inoltre, la Repubblica italiana sostiene che il decreto legge n. 180/07, modificato dalla legge di conversione n. 243/2007, non può costituire un ulteriore indice dell'inadempienza agli obblighi derivanti dall'art. 5, n. 1, della direttiva IPPC, in quanto il citato decreto, come modificato, ha prorogato al 31 marzo 2008 soltanto l'obbligo di dotare ogni impianto esistente di un'autorizzazione integrata ambientale.

Giudizio della Corte

29 Occorre ricordare che dall'art. 5, n. 1, della direttiva IPPC risulta che la data di scadenza per rendere conformi gli impianti esistenti era fissata al 30 ottobre 2007 (v. sentenza 4 marzo 2010, causa C-258/09, Commissione/Belgio, punto 27). 30 Orbene, dalle informazioni comunicate dalla Repubblica italiana il 14 aprile e il 18 novembre 2009 emerge che soltanto una parte delle autorizzazioni preesistenti era stata riesaminata e, ove necessario, aggiornata, mentre le autorità competenti non avevano ritenuto necessario riesaminare le autorizzazioni di 608 impianti preesistenti per garantirne la conformità alla direttiva IPPC.

31 Nelle sue memorie, la Repubblica italiana sostiene che, nelle more della conclusione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali, e al fine di non

arreca pregiudizio alle aziende che avevano presentato tempestivamente la domanda, le autorità competenti si sono limitate a verificare l'assenza di un evidente contrasto con i requisiti della direttiva IPPC.

32 La Repubblica italiana aggiunge che, in ogni modo, alla scadenza del termine assegnato con il parere motivato, vale a dire al 2 aprile 2009, gli impianti esistenti ancora sprovvisti di autorizzazione integrata ambientale funzionavano nel rispetto dei requisiti della direttiva IPPC.

33 A tale proposito, va osservato che, come risulta dall'art. 1 della direttiva IPPC, tra i vari obblighi che il legislatore dell'Unione ha imposto agli Stati membri figurano quelli di cui all'art. 5, n. 1, di tale direttiva, finalizzati al conseguimento di un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Pertanto, soltanto un'esecuzione piena e conforme, da parte degli Stati membri, degli obblighi ad essi incombenti in forza della citata direttiva consentirà il raggiungimento di tale obiettivo di protezione.

34 Inoltre, occorre constatare, come ha fatto la Commissione, che il riesame delle autorizzazioni preesistenti consiste in una valutazione approfondita delle condizioni esistenti al momento del rilascio, con la conseguente possibilità di verificare la loro conformità ai requisiti specifici della direttiva IPPC e, quindi, l'eventuale necessità di un aggiornamento.

35 Dal tenore letterale dell'art. 5, n. 1, della direttiva IPPC e dalla finalità di tale disposizione risulta infatti che i requisiti relativi al funzionamento degli impianti esistenti si applicano allo stesso modo tanto in sede di esame preliminare al rilascio di un'autorizzazione integrata ambientale quanto in caso di riesame delle autorizzazioni preesistenti.

36 Pertanto, la mera verifica delle autorizzazioni preesistenti, diretta esclusivamente a valutare l'assenza di un evidente contrasto con i requisiti della direttiva IPPC, non appare adeguata al fine di garantire il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 5, n. 1, di tale direttiva.

37 Ciò premesso, l'argomento della Repubblica italiana secondo il quale gli impianti esistenti rispettano gli ulteriori obblighi di legge introdotti successivamente e, pertanto, il loro funzionamento sarebbe conforme ai requisiti della direttiva IPPC, non può essere accolto.

Tale verifica delle autorizzazioni preesistenti non consente infatti di accertare la conformità del funzionamento degli impianti esistenti ai requisiti della direttiva IPPC. Ciò vale a maggior ragione in quanto, come sottolineato dalla Commissione, la Repubblica italiana non ha fornito e nemmeno menzionato informazioni quali il riferimento delle procedure di riesame e l'indicazione dei motivi in base ai quali le autorizzazioni preesistenti non necessitavano di un adeguamento.

38 Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, occorre considerare fondato il ricorso proposto dalla Commissione.

39 Si deve pertanto dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli artt. 6 e 8 della direttiva IPPC, ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle prescrizioni, che gli impianti esistenti ai sensi dell'art. 2, punto 4, di tale direttiva funzionino secondo i requisiti di cui agli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b), e 15, n. 2, della medesima, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 5, n. 1, della citata direttiva.

Sulle spese

40 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso in tal senso, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese. Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:

1) La Repubblica italiana, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli artt. 6 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (versione codificata), ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle prescrizioni, che gli impianti esistenti ai sensi dell'art. 2, punto 4, di tale direttiva funzionino secondo i requisiti di cui agli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b), e 15, n. 2, della medesima, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 5, n. 1, della citata direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Firme

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010J0050:IT:HT...01/04/2011>

A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA di Isola delle Femmine

<http://pinociampolillo.blogspot.it/2007/04/interrogazione-parlamentare-fundaro.html>